



**CRITERI APPLICATIVI PER LA VALUTAZIONE
DELL'INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 30 aprile 2024

1. Premessa

Il presente documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Copernico Sim S.p.A. (la “**Società**”) in data 30 aprile 2024, contiene i criteri di valutazione dell’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, compresi i criteri quantitativi e qualitativi delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della predetta valutazione, ai sensi dell’art. 6-*bis* del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, anche in applicazione di quanto disposto dall’art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”).

1. Criteri di valutazione

La valutazione circa l’indipendenza dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società viene effettuata tenendo presente che le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l’indipendenza di un Amministratore sono di norma le seguenti:

- (a) se si trova nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del Codice Civile;
- (b) se è un azionista significativo della Società, dove per “*azionista significativo*” si intende un soggetto che, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- (c) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi:
 - (i) un amministratore esecutivo o un dipendente della Società;
 - (ii) un amministratore esecutivo o un dipendente di una società da essa controllata o di una società sottoposta a comune controllo; ovvero
 - (iii) un amministratore esecutivo o un dipendente di un azionista significativo della Società (secondo la definizione di “*azionista significativo*” riportata nella precedente lettera (b));
- (d) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - (i) con la Società o le società da essa controllate o da società sottoposte a comune controllo, o con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (ii) con il soggetto che controlla la Società, ovvero, se tale soggetto è una società o ente, con i relativi amministratori o il *top management*;
 - (iii) con gli stretti familiari (v) degli amministratori della Società, o (w) degli amministratori delle società da essa controllate, (x) degli amministratori delle società sottoposte a comune controllo e/o (y) del soggetto che controlla la Società o (z) degli amministratori del soggetto che controlla la Società, qualora sia una persona giuridica.

Ai fini di quanto precede, per “*stretto familiare*” di un soggetto si intende il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e il convivente di tale soggetto.

Ai fini di quanto precede, per “*top management*” si intendono gli alti dirigenti che non sono membri del Consiglio di Amministrazione della Società e hanno il potere e le responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo;

- (e) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società, di una sua controllata o di una sua controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica nella Società e a quello previsto per la partecipazione agli eventuali comitati della Società;
- (f) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici

esercizi;

- (g) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (h) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (i) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini della lettera (d) che precede, sono di regola ritenute significative, salva la ricorrenza di specifiche circostanze da valutare in concreto, su base individuale, con riferimento a ciascun amministratore, le relazioni commerciali, finanziarie o professionali il cui corrispettivo superi, anche in un solo esercizio di riferimento, a seconda dei casi, almeno uno dei seguenti parametri:

- in caso di relazione commerciale, finanziaria e/o professionale intrattenuta direttamente tra l'amministratore interessato e uno o più dei soggetti indicati nei precedenti punti (i), (ii) e (iii) della lettera (d), Euro 70.000 su base annua; o
- in caso di relazione indiretta, il 10% del fatturato annuo del gruppo cui appartiene l'impresa o l'ente di cui l'amministratore abbia il controllo o di cui sia amministratore esecutivo ovvero dello studio professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner*, e comunque non superiore a Euro 100.000 su base annua.

Fermo quanto precede, nel caso in cui l'amministratore sia anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, il Consiglio valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della Società, della sua controllante e/o delle sue controllate, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Non sono ritenuti significativi e, pertanto, non si applicano le soglie di significatività sopra esposte, per i compensi connessi allo svolgimento di incarichi professionali che implicano per legge e nel rispetto dei regolamenti di settore, la sussistenza del requisito di indipendenza.

Ai fini della lettera (e) che precede, per "*compenso fisso per la carica*" si intende:

- la remunerazione determinata dall'Assemblea per tutti gli amministratori o stabilita dal Consiglio di Amministrazione per tutti gli amministratori non esecutivi nell'ambito dell'importo complessivo eventualmente deliberato dall'Assemblea per l'intero Consiglio di Amministrazione; o
- l'eventuale compenso attribuito in ragione della particolare carica assunta dal singolo amministratore non esecutivo all'interno del Consiglio (Presidente o Vicepresidente), definito secondo le pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di dimensioni analoghe a quelle della Società, considerando anche le esperienze estere comparabili.

Per "*compensi per la partecipazione comitati*" si intendono i compensi che il singolo amministratore riceve in ragione della sua partecipazione agli eventuali comitati endoconsiliari, purché non sia un comitato esecutivo. Sono inoltre assimilabili ai compensi da comitati, e dunque rientrano nel "*compenso fisso per la carica*" anche i compensi per la partecipazione ai comitati o organismi previsti dalla normativa vigente, come ad esempio il comitato per le operazioni con parti correlate e l'organismo di vigilanza, escluso l'eventuale comitato esecutivo. Al contrario, il compenso ricevuto dall'Amministratore della Società per gli incarichi nella società controllante o nelle società controllate è considerato quale "*remunerazione aggiuntiva*" ed è pertanto valutato nella sua significatività ai fini della lettera (e) che precede.

Ai fini della lettera (e) che precede, per "*significativa remunerazione aggiuntiva*" si intende una remunerazione pari al 50%% del compenso fisso per la carica, come di volta in volta definito.